Dal Consiglio Regionale

Una nota del legale dell'Ordine

Obbligatoria l'iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione

La normativa è valida per i lavoratori autonomi e i dipendenti di Enti pubblici

Due quesiti sono stati più volte sottoposti al Consulente legale:

1. se l'iscrizione all'Albo sia necessaria per svolgere l'attività di A.S.,

2. se l'iscrizione sia necessaria anche per un dipendente pubblico.

Definitivamente e chiaramente per fugare ogni dubbio, intendo esplicitare le ragioni della obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo professionale per tutti coloro che svolgono l'attività di assistente sociale.

Il dato legislativo è fissato dall'art. 2 della L. 23/3/93 n. 84, che sancisce i requisiti per l'esercizio della professione: il possesso del diploma universitario (di cui all'art. 2 della L. 19/11/90 n. 341) e la iscrizione all'albo professionale istituito ai sensi dell'art. 3 della L. 84/93.

L'interpretazione dell'art. 2 della L. 84/93, che fissa la perentorietà ed obbligatorietà della iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali per l'esercizio dell'attività, non lascia margini di apprezzamento discrezionale.

Invero la norma è stata posta nell'interesse pubblico, affinchè i soggetti che esercitano un'attività professionale, sia dipendente che libera, siano muniti dei requisiti richiesti per l'esercizio di quella professione.

Non vi è dubbio che gli Ordini professionali debbano accertare la sussistenza dei requisiti ai fini della iscrizione all'Albo relativo e debbano esercitare rispetto agli iscritti un controllo volto a verificare la permanenza di tali requisiti, la capacità ed il rispetto della deontologia professionale.

E' fatto obbligo, pertanto, a tutti gli assistenti sociali, senza esclusione alcuna, di iscriversi all'Albo professionale. Né può trovare alcun accoglimento l'obiezione di essere un dipendente sia pubblico che privato, in quanto, come ha chiarito un recente parere n. 330/99 del Consiglio di Stato, l'obbligo di iscrizione è correlato non allo "status lavorativo" di chi esercita una professione, bensì alla circostanza oggettiva dell'esercizio dell'attività stessa, quest'ultima intesa sotto il profilo della capacità professionale e del suo corretto svolgimento. Né - specifica il Consiglio di Stato - vi è una ragione "perché l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente surroghi l'assoggettamento all'Ordine professionale", in quanto le verifiche svolte dall'Ordine non possono essere sostituite dal datore di lavoro, avendo come finalità quella di svolgere nel più generale interesse pubblico, in nome della collettività, che utilizza l'attività professionale dell'assistente sociale.

In chiusura, si evidenzia che il corollario della obbligatorietà di iscrizione all'Albo professionale è quello del versamento del contributo annuale di mantenimento dell'Albo stesso, così come disposto dall'art. 3 II° comma della L. 84/93.

Pertanto, l'attività di Assistente Sociale svolta in mancanza di iscrizione all'Albo professionale va a configurarsi come esercizio abusivo della professione e fa incorrere nell'obbligo da parte di terzi di inficiarla, anche con danno dell'Ente con cui l'A.S. collabora.

Avv. Marilena Marrazzo

Esperienze a confronto, una nuova rubrica della Newsletter

Premesso che uno degli scopi della nostra news letter è quello di promuovere e favorire l'interscambio fra colleghi, si è pensato di dare avvio a questa speciale sezione all'interno della quale pubblicare esperienze, riflessioni, percorsi operativi e progettuali propri della prassi professionale.

Come input iniziale si è pensato alla Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".

Tale legge ha visto impegnati tantissimi colleghi assistenti sociali in percorsi progettuali ed operativi: vi invitiamo a socializzare le vostre esperienze professionali attraverso le pagine di questo notiziario.

I contributi dovranno pervenire alla sede dell'Ordine entro il 30 novembre 2000.